

OGGETTO: IL NUOVO REDDITOMETRO

Riferimenti: Art. 38, comma 5, DPR n. 600/73
D.M. 24/12/2012
D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto attuativo del “nuovo” redditometro. In particolare il Decreto individua gli elementi indicativi di capacità contributiva, il rispettivo contenuto induttivo, nonché le tipologie di nuclei familiari di riferimento per l’applicazione del redditometro. Il nuovo strumento a disposizione dell’Ufficio, che può essere definito una sorta di “studio di settore” per la famiglia, potrà essere utilizzato per determinare sinteticamente il reddito dei contribuenti relativamente “agli anni d’imposta a decorrere dal 2009” (dichiarazione 2010), mentre per i periodi precedenti si farà riferimento al “vecchio” redditometro.

*Tale strumento si basa sull’analisi di specifici indici di spese sostenute dal contribuente (per consumi e/o investimenti) sulla base dei quali è possibile risalire al reddito presunto del contribuente. Nei casi in cui si verifichi uno scostamento del 20% tra reddito accertato dagli uffici e reddito dichiarato dal contribuente sarà legittimato l’accertamento sul contribuente. Il nuovo redditometro **aggiorna, inoltre, gli indici di spesa** da tenere in considerazione. Altro elemento che si ritiene di porre in evidenza è che al contribuente sarà **sempre consentito il contraddittorio** al fine di giustificare la maggiore spesa.*

Il Redditometro è uno strumento a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria già da molto tempo. La “versione” del redditometro che riguardava gli anni fino al 2008 si basava su elementi relativi ad una serie di moltiplicatori da applicare ad una limitata serie di beni (abitazione, autoveicoli, ecc.) che portavano ad individuare il reddito attribuibile al contribuente che veniva assoggettato a tale tipo di verifica.

L’Amministrazione Finanziaria, nel tentativo di aggiornare il redditometro e di affinarlo per utilizzare le banche dati a sua disposizione, con le modifiche apportate al comma 4 dell’art. 38, DPR n. 600/73 ad opera del D.L. n. 78/2010, ha introdotto il redditometro 2.0, o nuovo redditometro, con cui intende determinare **sinteticamente il reddito complessivo** del contribuente (persona fisica) sulla base di spese:

1. di qualsiasi genere;
2. sostenute nel corso dello stesso periodo d’imposta accertato.

In base al comma 5 del citato art. 38 l’Ufficio può **determinare sinteticamente il reddito complessivo** facendo riferimento altresì a specifici “*elementi indicativi di capacità contributiva*” (individuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposito Decreto). Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto 24/12/2012, ha individuato il “*contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito*” ossia il c.d. “**nuovo redditometro**”.

Le nuove regole trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2009 (UNICO 2010), pertanto, per i periodi d’imposta precedenti sono fatte salve le precedenti regole, così da non amplificare prevedibili contenziosi sollevati da chi avesse in passato compiuto

comportamenti di spesa che, all'epoca dei fatti, non erano suscettibili di lasciar presumere capacità contributiva diversa da quella dichiarata.

Di seguito si evidenziano le principali disposizioni del nuovo redditometro:

Il nuovo redditometro: a partire dal periodo d'imposta 2009 (Unico 2010)

Spese oggetto di accertamento	l'accertamento del reddito può basarsi su “ spese di qualsiasi genere (consumi e/o investimenti) sostenute nel corso del periodo d'imposta” e si riferisce non tanto al possesso del bene, ma all'effettiva disponibilità del medesimo da parte del contribuente;
--------------------------------------	---

Reddito dichiarato/reddito accertato	l'accertamento scatta nei casi in cui si verifichi uno scostamento del 20% <u>anche per un solo periodo d'imposta</u> tra reddito accertato dagli uffici e reddito dichiarato dal contribuente;
---	--

Reddito familiare e contesto territoriale	sono stati introdotti due nuovi elementi di valutazione del reddito presunto del contribuente, ovvero la capacità contributiva familiare e l'ambito territoriale ;
--	---

Oneri deducibili	dal reddito determinato dall'Amministrazione finanziaria dovranno essere dedotti gli oneri previsti dall'art. 10 del TUIR e le detrazioni d'imposta per oneri previste dalla legge.
-------------------------	---

Difesa del contribuente	al contribuente dovrà essere sempre consentito il contraddittorio preventivo al fine di giustificare la maggiore spesa.
--------------------------------	--

ELEMENTI DI SPESA INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA E CONTENUTO INDUTTIVO

L'art. 1, comma 2, del DM 24/12/2012 dispone che:

- per **elementi indicativi di capacità contributiva**, indicati nella **Tabella A** allegata al Decreto in esame, si intendono le **spese sostenute dai contribuenti per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento**;
- il **contenuto induttivo** degli elementi indicativi di capacità contributiva è determinato tenendo conto:
 - della **spesa media**, per gruppi e categorie di consumi, **del nucleo familiare di appartenenza** e corrisponde alla spesa media annuale dei consumi delle famiglie elaborata dall'ISTAT sulla base di “*campioni significativi*” di contribuenti appartenenti a **11 tipologie di nuclei familiari** presenti nelle **5 aree territoriali** di suddivisione del territorio italiano.

In merito va evidenziato che le suddette tipologie di nuclei familiari, indicate nella **Tabella B** allegata al Decreto in esame, sono le seguenti:

TIPOLOGIE DI NUCLEI FAMILIARI (*)	
1	Persona sola con meno di 35 anni
2	Coppia senza figli con meno di 35 anni
3	Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni
4	Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni
5	Persona sola con 65 anni e più
6	Coppia senza figli con 65 anni e più
7	Coppia con 1 figlio
8	Coppia con 2 figli
9	Coppia con 3 o più figli
10	Monogenitore
11	Altre tipologie

*) Le suddette tipologie di nucleo familiare sono suddivise in base alle 5 aree territoriali in cui è ripartito il territorio nazionale (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole).

→delle “risultanze di **analisi e studi socio economici**, anche di settore”;

- per la determinazione sintetica del reddito, in presenza delle spese indicate nella sotto riportata Tabella A, va fatto riferimento al **maggiore ammontare** tra:
 - quanto disponibile o risultante dalle informazioni presenti in **Anagrafe tributaria**;
 - quanto determinato considerando le **spese medie ISTAT** o le analisi e studi socio economici, anche di settore.

L'Ufficio può utilizzare, altresì:

- gli **elementi di capacità contributiva diversi da quelli della Tabella A**, se dispone di informazioni relative al sostenimento di spese per l'acquisizione di servizi/beni e relativo mantenimento;
- la **quota di risparmio riscontrata**, formatasi nell'anno.

Gli “*elementi indicativi di capacità contributiva*” di cui alla citata Tabella A sono i seguenti.

CONSUMI		
Tipologia di spesa	Anagrafe tributaria	Contenuto induttivo
Alimentari e bevande	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
Abbigliamento e calzature		
Altro		
--		
ABITAZIONE		
Mutuo	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	--
Canone di locazione		
Fitto figurativo (in assenza, nel Comune di residenza, di abitazione in proprietà, o altro diritto reale; locazione; abitazione in uso gratuito da familiare)	--	Spesa calcolata moltiplicando il valore del fitto figurativo mensile al mq, basato sui dati dell'OMI, cat. A/2 x mq 75 x numero mesi
Canone di leasing immobiliare	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	--
Acqua e condominio		
		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di

		appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 mq) x numero dei mq delle unità abitative: detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); detenute in locazione
Manutenzione ordinaria		Spesa media ISTAT (per mq delle unità abitative) della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 mq) x numero dei mq delle unità abitative: detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); detenute in locazione, detenute in uso gratuito dal coniuge o da un familiare o da un familiare non fiscalmente a carico, residente nell'unità abitativa
Intermediazioni immobiliari (compensi ad agenti immobiliari)	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	--
Altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	--
COMBUSTIBILI ED ENERGIA		
Energia elettrica	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	--
Gas		--
Riscaldamento centralizzato		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
Altro		--
MOBILI, ELETTRODOMESTICI E SERVIZI PER LA CASA		
Elettrodomestici e arredi	Spese risultanti da dati	Spesa media ISTAT della

Altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni)	disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	tipologia di nucleo familiare di appartenenza x numero di unità abitative detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico) o detenute in locazione		
Collaboratori domestici		--		
altro		--		
SANITÀ				
Medicinali e visite mediche	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza		
Altro		--		
TRASPORTI				
Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	--		
Bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar)		--		
Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazioni e aeromobili		--		
Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper minicar		(Spesa media ISTAT relativa ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza / kW medi relativi ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza, come individuati nell' allegato 1) x kW effettivi relativi al mezzo di trasporto		
Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione, ormeggi e rimessaggi di natanti ed imbarcazioni			a motore	a vela
		4-7 mt.	€ 400/mt.	€ 200/mt.
		7-10 mt.	€ 700/mt.	€ 350/mt.
		10-14 mt.	€ 1.600/mt.	€ 1.600/mt.
		14-18 mt.	€ 3.000/mt.	€ 1.500/mt.
		18-24 mt.	€ 5.500/mt.	€ 2.500/mt.
		>24	€ 12.000/mt.	€ 5.500/mt.
Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi	Ultraleggeri e alianti	€ 4.000		

di hangaraggio, manutenzione e riparazione di aeromobili		< 2000 Kg	Monorotore € 8.000
			Bimotore € 12.000
		> 2.000 kg	
		Motore scoppio ^a	€ 30.000
		Turboelica	€ 70.000
		Aerei a reazione	€ 110.000
Tram, autobus, taxi e altri trasporti		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza	
COMUNICAZIONE			
Acquisto apparecchi per telefonia	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza	
Spese telefono		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza	
Altro		--	
ISTRUZIONE			
Libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili per: <input type="checkbox"/> asili nido, <input type="checkbox"/> scuola per l'infanzia, <input type="checkbox"/> scuola primaria, <input type="checkbox"/> scuola secondaria, <input type="checkbox"/> corsi di lingue straniere, <input type="checkbox"/> corsi universitari, <input type="checkbox"/> tutoraggio, <input type="checkbox"/> corsi di preparazione agli esami <input type="checkbox"/> scuole di specializzazione <input type="checkbox"/> master	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza	
Soggiorni studio all'estero		--	
Canoni di locazione per studenti universitari		--	
Altro		--	
TEMPO LIBERO, CULTURA E GIOCHI			
Giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza	

Abbonamenti pay-tv		--
Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali		--
Giochi on-line		--
Cavalli		Spesa per cavallo mantenuto in proprio: € 5 x numero dei giorni di possesso risultanti in Anagrafe tributaria Spese per cavallo a pensione: € 10 x numero dei giorni in Anagrafe tributaria
Animali domestici (comprese le spese veterinarie)		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
Altro		--
ALTRI BENI E SERVIZI		
Assicurazioni danni, infortuni e malattia		--
Contributi previdenziali obbligatori		--
Barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
Prodotti per la cura della persona		--
Centri benessere		--
Argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
Borse, valige, ed altri effetti personali		--
Onorari liberi professionisti		--
Alberghi, pensioni e viaggi organizzati		--
Pasti e consumazioni fuori casa		--
Assegni periodici corrisposti al coniuge	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in	--

Altro	Anagrafe tributaria	--
INVESTIMENTI		
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva</i>		<i>Contenuto induttivo</i>
<p><i>Incremento patrimoniale:</i></p> <p>ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti dei 4 anni precedenti all'acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</p> <p><i>per</i></p>		
Immobili (fabbricati e terreni)	Incremento patrimoniale, meno ammontare totale del mutuo	
Beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili)	Incremento patrimoniale, meno il finanziamento	
Polizze assicurative (investimento, previdenza, vita)	Incremento patrimoniale	
Contributi previdenziali volontari		
Azioni		
Obbligazioni		
Conferimenti		
Finanziamenti		
Capitalizzazioni		
Quote di partecipazione		
Fondi di investimento		
Derivati		
Certificati di deposito		
Pronti contro termine		
Buoni postali fruttiferi		
Conti di deposito vincolati		
Altri titoli di credito		
Altri prodotti finanziari valuta estera		
Oro		
Numismatica		
Filatelia		
Oggetti d'arte o antiquariato		
Manutenzione straordinaria delle unità abitative		
Donazioni ed erogazioni liberali		
Altro		

Allegato 1 - KW MEDI DELLE TIPOLOGIE DI NUCLEI FAMILIARI RELATIVI AI MEZZI DI TRASPORTO

kW medi della tipologia di nucleo familiare	Centro	Isole	Nord Est	Nord Ovest	Sud
Persona sola con meno di 35 anni	60,8	63,4	61,1	63,0	60,9
Coppia senza figli con meno di 35 anni	127,2	124,4	124,0	128,7	119,9
Persona sola con età tra 35 e 64 anni	79,4	72,9	80,5	80,2	72,0
Coppia senza figli con età tra 35 e 64 anni	141,2	121,6	143,9	139,9	121,6
Persona sola con 65 anni o più	27,2	20,0	25,3	24,8	18,5
Coppia senza figli con 65 anni o più	77,2	61,4	78,5	77,4	58,3
Coppia con 1 figlio	157,3	138,5	156,2	156,1	138,7
Coppia con 2 figli	164,3	150,8	158,8	160,9	149,4
Coppia con 3 o più figli	171,3	161,6	151,2	158,0	164,7
Monogenitore	95,3	90,0	89,2	93,5	88,5
Altre tipologie	150,1	144,9	133,3	138,7	150,5

SPESE PER BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto in esame:

- sono **attribuite al contribuente**:
- le spese relative all'acquisizione di beni/servizi, **risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria**;
- le spese relative all'acquisizione di beni/servizi effettuati **dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico**;
- **non sono attribuite al contribuente** le spese relative all'acquisizione di beni/servizi effettuati **esclusivamente per l'attività d'impresa/lavoro autonomo** "sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione".

UTILIZZO DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO

Il **reddito complessivo di ciascun contribuente**, come previsto dall'art. 3 del Decreto in esame, è determinato sulla base:

- a) dell'**ammontare delle spese**, anche diverse da quelle indicate nella citata Tabella A, che **risultano sostenute** dallo stesso in base ai **dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria**;
- b) della **quota parte dell'ammontare della spesa media ISTAT** riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza attribuibile al contribuente, pari:
 - alla **percentuale** corrispondente al seguente **rapporto**:

$$\frac{\text{Reddito complessivo attribuibile al contribuente}}{\text{Totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare}}$$

- in **assenza di redditi** dichiarati dal nucleo familiare, alla **percentuale** corrispondente al seguente **rapporto**:

$$\frac{\text{Spese sostenute dal contribuente}}{\text{Totale delle spese dell'intero nucleo familiare risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria}}$$

- c) dell'**ammontare delle ulteriori spese** riferite ai beni/servizi, di cui alla Tabella A, determinate in base ad analisi e studi socio economici;
- d) della **quota** relativa agli **incrementi patrimoniali** imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella citata Tabella A;
- e) della **quota di risparmio** dell'anno.

INDIVIDUAZIONE DELLE "SPESE MEDIE" ISTAT


Sul sito Internet dell'ISTAT sono disponibili specifiche tabelle relative alla *"spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie ... effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuiti nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale"*.

Il percorso è il seguente: "<http://dati.istat.it/> – Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze – Consumi – Spesa media mensile familiare – Spesa media mensile familiare per tipologia familiare". È possibile selezionare le "Spese medie" in base all'**area geografica** (Nord-Est, Nord-Ovest, ecc.) e **all'anno**.

Vi è quindi un tentativo di cogliere e valorizzare il fatto che, a parità di reddito, la capacità di spesa di un single non è la stessa di una persona con figli a carico, e che il costo della vita è molto più elevato nelle grandi città che non in un paesino di montagna.

Gli importi indicati nelle tabelle ISTAT sono riferite a spese mensili. Pertanto per determinare la spesa annuale l'importo va moltiplicato per 12.

DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO IN BASE AL REDDITOMETRO



LA SOGLIA DEL 20%

Il nuovo redditometro prevede che l'accertamento sintetico è ammesso a condizione che il reddito accertabile **ecceda di almeno un quinto (20%) quello dichiarato dal contribuente** (nel precedente redditometro lo scostamento doveva essere di almeno un quarto, ovvero di almeno il 25%); inoltre, è sufficiente che tale scostamento si verifichi anche per **un solo periodo d'imposta**.

Posto che tale scostamento deve essere calcolato sul reddito dichiarato e non su quello accertato, al momento non è stato del tutto chiarito se per reddito dichiarato debba essere assunto il "reddito complessivo" lordo indicato nel quadro RN1 del modello dichiarativo ovvero quello "imponibile", cioè al netto degli oneri deducibili, di cui al quadro RN4 del medesimo modello.

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE

In attesa di chiarimenti e delle prime pronunce giurisprudenziali circa la valenza probatoria del "nuovo redditometro" e circa la sua natura di presunzione semplice (come auspicabile), o di presunzione legale relativa, **va sottolineato fin da subito che, al fine della determinazione sintetica del reddito, assume particolare rilevanza la fase del contraddittorio preventivo e obbligatorio, nella quale il contribuente può fornire la "prova contraria" al risultato determinato dall'Ufficio.**

La nuova normativa che disciplina il redditometro prevede che al contribuente sarà sempre consentito il contraddittorio al fine di giustificare la maggiore spesa sostenuta; pertanto, ove il contribuente, chiamato a rendere spiegazioni in base ad un reddito presunto, sia in grado di giustificare le maggiori spese, non dovrebbe essere avviato alcun accertamento. In sostanza, la difesa preventiva del contribuente è anteriore al procedimento d'ufficio dell'avvio dell'accertamento fiscale, e potrebbe evitarlo.

In base all'art. 4 del Decreto in esame il contribuente in caso di accertamento sintetico ha la possibilità di **addurre a prova contraria giustificazioni documentabili** che dimostrino:

- che il **finanziamento delle spese** è avvenuto:
 - con **redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile nel periodo d'imposta**;
 - con **redditi conseguiti in altri periodi d'imposta**, cioè, in pratica, con i risparmi accumulati negli anni antecedenti a quello oggetto di verifica;
 - da parte di **soggetti diversi dal contribuente**;
 - il **diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo**.

In particolare, potranno essere addotte le seguenti motivazioni:

- somme non costituenti reddito imponibile, in quanto costituite da **redditi esenti**, soggetti a **ritenuta alla fonte** a titolo d'imposta (come interessi o utili), a tassazione sulla base di redditi convenzionali o **escluse per legge** dalla formazione del reddito imponibile;
- **smobilizzi patrimoniali**;
- **entrate patrimoniali straordinarie** (eredità, donazioni, vincite);
- **accensione di prestiti** che, fra l'altro, a differenza di quanto accadeva in passato, oggi possono riguardare anche le spese per consumi e non più soltanto quelle per investimenti patrimoniali;

→ **somme elargite dal coniuge**, dai **genitori** o da altri **membri della famiglia** (anche **donazioni indirette**).

Il contribuente per giustificare la correttezza della propria posizione, dovrà riuscire a ricostruire la “vita finanziaria” propria e della famiglia, dimostrando un livello di spesa inferiore a quello presunto (prova quasi diabolica, perché non si sa in che modo poter dimostrare di spendere meno della media), oppure l'esistenza di redditi legittimamente non dichiarati, oppure ancora di disponibilità accumulate nel tempo.

In ogni caso, si evidenzia la necessità che le **argomentazioni** del contribuente siano sempre **corredate da adeguata documentazione** circa le spese sostenute e la disponibilità delle somme di denaro che hanno permesso il sostenimento di un tenore di vita e degli incrementi patrimoniali apparentemente non congrui con il reddito dichiarato.

GLI INVESTIMENTI NEL NUOVO REDDITOMETRO

Per quanto riguarda gli investimenti, nel nuovo Redditometro **sono valorizzati in rapporto di 1 a 1 sull'anno di effettuazione dell'acquisto** (ad esempio, a seguito dell'acquisto dell'abitazione a 200.000 euro si attribuisce il reddito di 200.000 per tale annualità), quando invece l'esperienza comune insegna che gli stessi sono solitamente possibili anche grazie al risparmio di più annualità.

La tabella A allegata al decreto, da un lato, consente di “nettizzare” l'esborso con i disinvestimenti netti dell'anno e dei quattro precedenti; tuttavia, l'articolo 3, ammonisce che il reddito ricostruito deve tenere conto anche della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.

In sostanza, se l'accumulo di denaro (risparmio) legittimamente presuppone l'esistenza di un reddito nel periodo, pare ragionevole ritenere che l'utilizzo di quel risparmio rappresenti tecnicamente un disinvestimento che deve decrementare l'ammontare della spesa sostenuta.

I “**disinvestimenti patrimoniali**” realizzati negli anni precedenti a quelli in cui sono stati realizzati gli incrementi patrimoniali rappresentano, quindi, una **giustificazione di assoluto rilievo** per il contribuente.

Ad esempio, la dismissione di un immobile ricevuto per successione, alla quale qualche tempo dopo ha fatto seguito un incremento patrimoniale, necessariamente deve essere considerato dal Fisco a sottrazione dell'importo considerato a titolo di incremento patrimoniale: questa disponibilità di denaro, infatti, sortisce l'effetto di depotenziare la presunzione del Fisco.

Come per i “disinvestimenti”, anche l'utilizzo di **finanziamenti** rappresenta un elemento di difesa: il ricorso al credito, come nel classico caso del mutuo, per l'acquisto di un'abitazione incide sull'importo da considerare ai fini dell'incremento patrimoniale. Ovviamente, anche le disponibilità finanziarie “impreviste” come le vincite o i risarcimenti assicurativi, quest'ultimi percepiti al di fuori del reddito d'impresa, così come le eredità e le donazioni ricevute rappresentano importanti argomentazioni difensive.

Si ribadisce che, se si vuole coltivare qualche speranza di accoglimento delle proprie ragioni in sede di contraddittorio con l'Ufficio o presso le Commissioni Tributarie, occorre che le stesse siano corredate da **idonea documentazione**.

Per le **giustificazioni che coinvolgono un terzo** (per somme elargite dal coniuge o da altri membri della famiglia), la documentazione acquisita potrebbe essere esaminata, oltre che per **valutare se** procedere o meno con l'accertamento, anche per esaminare la complessiva posizione fiscale dell'eventuale terzo coinvolto.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

L'art. 5 del Decreto in esame dispone infine che la disciplina in commento è applicabile agli accertamenti sintetici dei redditi e dei maggiori redditi relativi **agli anni a decorrere dal 2009**.

CONSIDERAZIONI

Il nuovo redditometro è stato presentato anche come uno **studio di settore per le famiglie**, individuando i “cluster” (o **gruppi omogenei**), tra cui distribuire le famiglie italiane ai fini dell'applicazione del metodo accertativo.

Le 11 tipologie di famiglie individuate dal decreto ministeriale e la suddivisione su 5 aree territoriali, porta ad una ripartizione dell'intera platea delle famiglie in **55 clusters**.

Gli studi di settore, applicabili ad imprese e professioni già da molti anni, ripartiscono la (minore) platea dei contribuenti in centinaia di gruppi omogenei, con lo scopo di individuare con la migliore precisione possibile le sue caratteristiche. Nonostante ciò, i risultati **ottenuti non possono certamente dare garanzie di affidabilità e questo ha portato all'incremento del contenzioso tributario**.

Nel caso delle famiglie, a fronte di un numero molto più elevato di potenziali interessati, i clusters nei quali avviene la ripartizione è enormemente più contenuta, e questo porta con sé una **maggiore imprecisione, ed inevitabile contenzioso correlato**.

Va rilevato che il “vecchio” redditometro si fondava sul possesso di uno o più elementi manifestanti la **capacità contributiva**, mentre per il “nuovo” redditometro assume rilevanza il concetto di **spesa relativamente a tali elementi**. Di conseguenza, in presenza di rilevanti spese sostenute, il reddito accertabile in capo al contribuente aumenta.

Rispetto al precedente strumento accertativo, infatti, **non sono stabiliti dei coefficienti moltiplicatori** in quanto gli elementi sopra indicati saranno considerati dall'Ufficio per la determinazione sintetica del reddito per l'importo **maggiore tra quanto disponibile o presente nell'Anagrafe tributaria e le spese medie rilevate dall'ISTAT**.

Per talune voci di spesa l'Ufficio considera **soltanto quanto disponibile o presente nell'Anagrafe tributaria** (ad esempio, per i mutui ipotecari, i canoni di locazione, le utenze, le assicurazioni, ecc.), ma per le altre spese l'amministrazione può fondare le proprie pretese sulla base delle spese medie rilevate dall'ISTAT, il ché può ovviamente differire anche sensibilmente dall'importo effettivamente sostenuto.

Anche nel “nuovo” redditometro, oltre alle predette spese sostenute per l'acquisizione di beni/servizi e per il relativo mantenimento, **assumono rilevanza i c.d. “incrementi patrimoniali”**. A tal fine sono considerati gli **investimenti netti**, ossia gli investimenti **al netto dei disinvestimenti dello stesso anno e dei 4 precedenti**.

Inoltre viene conteggiata anche la **quota di risparmio dell'anno** individuata, verosimilmente, dalla differenza del saldo del c/c al 31/12 rispetto al saldo al 01/01.

PRIME INDICAZIONI INFORMALI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il nuovo redditometro, annunciato da tempo e ripetutamente posticipato, è entrato in vigore nel periodo nel quale il Governo Monti ha rassegnato le proprie dimissioni e sono state indette le **elezioni politiche anticipate**.

Si è trattato, probabilmente, del peggior momento che l'Amministrazione Finanziaria potesse scegliere perché il nuovo redditometro è entrato a pieno titolo nella **campagna elettorale del 2013**.

In questo scenario, l'Amministrazione Finanziaria è già intervenuta ripetutamente, ma finora informalmente, per "tranquillizzare" i **contribuenti onesti** precisando che:

- il nuovo redditometro è uno strumento che verrà utilizzato per **individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione "spudorata"**, ossia quella ritenuta maggiormente deplorabile dal "comune sentire";
- è individuata una **franchigia di esenzione dall'accertamento da redditometro di 12.000 euro** dato dalla differenza tra il reddito dichiarato ed il reddito accertato, anche se superiore allo scostamento del 20% stabilito dal decreto ministeriale;
- non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro i pensionati, titolari della sola pensione.

E' probabile che prima delle elezioni (24-25 febbraio 2013) ci siano ulteriori interventi in materia e, in ogni caso, si vedrà se, al momento opportuno, i funzionari dell'Amministrazione Finanziaria **si ricorderanno di queste affermazioni, o se si dovrà prendere atto che erano solo promesse elettorali**.

ESEMPIO DI CALCOLO DI UN NUOVO REDDITOMETRO

Si ipotizzi un accertamento sintetico effettuato dall'Ufficio per il **2011** nei confronti di un imprenditore residente in una città del **Nord-Est** in un appartamento di **110 mq**, di cui sta pagando il **mutuo**, con moglie a carico e 2 figli di minore età (tipologia famiglia, **coppia con 2 figli**). L'Ufficio dispone dei dati riportati a colonna 2. A ciò vanno aggiunte le informazioni individuate dalle spese medie ISTAT, riportate a colonna 3.

CONSUMI		
Tipologia di spesa	Anagrafe tributaria	Contenuto induttivo
Alimentari e bevande		€ 7.054,08 (587,84 x 12)
Abbigliamento e calzature		€ 2.615,04 (217,92 x 12)
ABITAZIONE		
Mutuo	€ 3.000	
Acqua e condominio		€ 730,93 [(41,53 / 75 mq) x 110 mq] x 12
Manutenzione ordinaria		€ 427,15 [(24,27 / 75 mq) x 110 mq] x 12
COMBUSTIBILI ED ENERGIA		
Energia elettrica	€ 800	
Gas	€ 200	
Riscaldamento centralizzato		€ 114,96 (9,58 x 12)
MOBILI, ELETTRODOMESTICI E SERVIZI PER LA CASA		
Elettrodomestici e arredi		€ 1.110,02 [(17,66 + 68,71 + 5,48) x 12]

Altri beni e servizi per la casa		€ 1.055,76	$[(10,85 + 22,60 + 5,45 + 8,82 + 7,22 + 33,04) \times 12]$
SANITÀ			
Medicinali e visite mediche		€ 1.722,12	$(143,51 \times 12)$
TRASPORTI			
Assicurazione responsabilità civile ... per auto ...	€ 1.500		
Bollo (auto, ...)	€ 300		
Pezzi di ricambio ... manutenzione e riparazione di auto ..		€ 452,58	$[(46,07 / 158,8 \text{ Kw}) \times 130 \text{ Kw}] \times 12$
Tram, autobus, taxi e altri trasporti		€ 100,92	$(8,41 \times 12)$
COMUNICAZIONI			
Acquisto apparecchi per telefonia		€ 57,24	$(4,77 \times 12)$
Spese telefono	€ 1.400		
ISTRUZIONE			
Libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili per scuola primaria ...		€ 1.117,08	$[(14,76 + 78,33) \times 12]$
TEMPO LIBERO, CULTURA E GIOCHI			
Giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, ...		€ 1.116,24	$[(19,49 + 6,68 + 6,15 + 6,7 + 12,69 + 1,71 + 9,09 + 16,02 + 4,53 + 9,96 + 0) \times 12]$
Attività sportive, circoli culturali, ...	€ 1.500		
Animali domestici (comprese le spese veterinarie)		€ 146,28	$(12,24 \times 12)$
ALTRI BENI E SERVIZI			
Contributi previdenziali obbligatori	€ 10.000		
Barbiere, parrucchiere ...		€ 500,40	$(41,70 \times 12)$
Prodotti per la cura della persona		€ 658,80	$(54,9 \times 12)$
Argenteria, gioielleria ...		€ 80,16	$(6,68 \times 12)$
Borse, valigie, ed altri effetti ...		€ 89,76	$(7,48 \times 12)$
Onorari liberi professionisti		€ 282,00	$(23,5 \times 12)$
Alberghi, pensioni e viaggi ...		€ 1.600,92	$(133,41 \times 12)$
Pasti e consumazioni fuori casa		€ 1.684,20	$(140,35 \times 12)$
INVESTIMENTI			
Pronti contro termine		€ 10.000	
TOTALE CONSUMI		€ 51.416,64	

Si ipotizzi che il c/c bancario del nucleo familiare presenti i seguenti saldi.

Estratto c/c bancario	Saldo al 01/01/2011	Saldo al 31/12/2011	Risparmio 2011
	€ 23.000	€ 27.000	€ 4.000

Nell'attesa di conoscere il comportamento operativo dell'Ufficio, si può desumere che, sulla base dei dati sopra riportati, il reddito accertabile ammonterebbe a € 55.416,64 (sommatoria delle spese sopra indicate, rilevate induttivamente e presenti nell'anagrafe tributaria, e risparmio 2011).

Qualora il reddito dichiarato fosse almeno pari a 46.181 euro (importo che aumentato del 20% porta alla somma presunta dall'Ufficio di euro 55.417), non dovrebbe essere attivata nessuna procedura accertativa nei confronti del contribuente.

Se fosse confermata la franchigia di 12.000 euro annunciata dall'Agenzia delle Entrate, la soglia di reddito dichiarato che escluderebbe il contribuente dall'accertamento sarebbe invece pari ad euro 43.417 (pari a 55.417 meno 12.000).

Come sopra specificato nella fase dell'accertamento **assume un ruolo fondamentale il contraddittorio con il contribuente**, durante il quale lo stesso potrà far valere la c.d. "prova contraria".

Assume, inoltre, una notevole importanza conoscere **quali voci di spesa**, oltre a quelle per le quali l'Ufficio dispone del relativo ammontare sostenuto, **saranno attribuite al contribuente**.

Si pensi, ad esempio, alla voce connessa con gli animali domestici. Questa sarà sempre considerata nella determinazione del reddito sintetico del contribuente?

In caso di risposta positiva, quale prova potrà utilizzare il contribuente per dimostrare di non aver sostenuto alcuna spesa?

Si invita a tenere in debito conto delle novità illustrate, in particolare in osservanza dei nuovi cluster famiglia e territorio, e dei nuovi indici di spesa, suggerendo di conservare la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, almeno per i 5 anni successivi.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale.

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.